




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 288 del 24.07.2014

Riconoscimento debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:-  
Sentenza TRAP Napoli n. 4376\2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159\2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania; -  
Sentenza TRAP Napoli n. 122\2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85\2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania; -  
Sentenza TRAP Napoli n. 70\2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12\2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio; - Sentenza TRAP Napoli n. 1999\2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136\2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;

REG. GEN. n. 1116/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1116...../II

**Delibera di Giunta**

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
288	24/07/2014	53	8	9

**Oggetto:**

Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza TRAP Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania;
- Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;
- Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;
- Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Consiglio Regionale della Campania

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : F50DB8EF4A48EEEEAC543BA4BA6505D39F7A4496

Allegato nr. 1 : 66081AF2709F7A285D5D96BE7D3F0CFF12CA003D

Allegato nr. 2 : 2751735AF03DC6944B5751ACB98B8BCD8C1C7F3D

Allegato nr. 3 : 1F25461E7CC5B14BB80EA4E5ED7083AB8DB2584E


Allegato nr. 4 : E0E555B9D7C3567FDC8F8194E9B67372FAC48BA25

Allegato nr. 5 : 91467F1C5C4E905B6D46132AE69A6EC1B533ECD6

**Prot. Gen. 2014.0016029/A**

Del. 30/07/2014 09:36:20


Da: CR A. SERDA



Data, 25/07/2014 - 13:46

Pagina 1 di 2

48 914, 67





Giunta Regionale della Campania

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1115...../II

**Delibera di Giunta**

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
288	24/07/2014	53	8	9

Oggetto:

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Allegato nr. 6 : D01E893807016793A4EE2415E1D5A1FF43620DBC

Allegato nr. 7 : 18C11B2AA3EAF43E1717223725CFCBE5AF5C60D

Allegato nr. 8 : ADA2BF4C518F28F88811FFA40D5B8DC3116F8009


Frontespizio Allegato : 6C5AF0366B4C72F3B0737FC179AF85822BDA0E46


Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0016029/A**

Del: 30/07/2014 09.36.20

Da: CR A: SERDA





Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53  
558  
13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/07/2014

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:**

- *Sentenza TRAP Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania;*
- *Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;*
- *Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;*
- *Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	

Segretario

Maria

CANCELLIERI

.....

.....

•  
•  
•

.....

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO:**

- Che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l'Ordinamento Contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- Che l'art. 47 comma 3 della citata Legge Regionale, così come integrato dall'art. 1 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15 e rettificato dall'art. 31 comma 44 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 stabilisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della menzionata L.R. n. 7/2002, così come sostituito dall'articolo 1, comma 12, lettera h), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5, le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- Che con Delibera di Giunta n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato definito l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- Che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 4 del 16 Gennaio 2014, ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania (Legge di stabilità regionale 2014)";
- Che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 3 del 16 Gennaio 2014, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016", in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01.04.2014, è stato approvato il bilancio gestionale 2014, nonché quello relativo al triennio 2014 - 2016;

**PRESO ATTO CHE:**

- Conformemente alle direttive impartite dalla predetta Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006, il Genio Civile di Avellino ha proceduto alla ricognizione delle partite debitorie per sentenze esecutive e, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici responsabili, ha predisposto le schede di rilevazione di partita debitoria che, allegata al presente provvedimento ("Allegati n. 1, 2, 3, 4"), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Le schede sono relative ai seguenti atti giudiziari:
  - A. Sentenza TRAP Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania;
  - B. Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;
  - C. Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;
  - D. Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;
- La sentenza di cui al punto A. è relativa al ricorso proposto da Valentino Margherita e Pecchia Giovanni al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati da frequenti esondazioni dovute ad incuria del Torrente lemale a colture praticate su proprio fondo;

La sentenza – esecutiva ai sensi di legge – porta condanna dell'Amministrazione Regionale al pagamento dell'importo pari ad € 3.517,41 a titolo risarcitorio dei danni subiti, nonché alla rifusione all'Avvocato di parte delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 – di cui € 200,00 per spese vive - oltre Iva e CPA;

E', dunque, necessario procedere alla rilevazione della partita debitoria di importo lordo complessivo pari ad € 6.255,01 di cui alla allegata scheda di rilevazione, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza;
- La sentenza di cui al punto B. è relativa al ricorso proposto da Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo al fine di imporre alla Regione Campania di eseguire le opere necessarie a consentire

il regolare deflusso delle acque del torrente Fenestrelle e nel contempo ottenere il risarcimento dei danni patiti e patienti dalle rispettive proprietà degli attori;

La sentenza – esecutiva ai sensi di legge – porta condanna dell'Amministrazione Regionale al pagamento dell'importo pari ad € 23.760,91 complessivi in favore dei ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.053,45 per spese e di € 2.100,00 per competenze, oltre Iva e CPA con attribuzione al procuratore di parte;

E', dunque, necessario procedere alla rilevazione della partita debitoria di importo lordo complessivo pari ad € 29.030,81 di cui alla allegata scheda di rilevazione, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza;

- La sentenza di cui al punto C. è relativa al ricorso proposto da Secchiano Gerardo e Salvatore Maria al fine di vedere dichiarato il diritto di proprietà di loro frontisti alla superficie relitta dal fiume Ufita prospiciente i loro fondi ed annullati gli ordini di demolizione impartiti dal Genio Civile di Avellino dei manufatti da loro realizzati su tale suolo, già demaniale;

La sentenza – esecutiva ai sensi di legge – porta il riconoscimento del diritto di proprietà di che trattasi e condanna l'Amministrazione Regionale e l'Agenzia del Demanio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio anticipate, nonché dell'onorario del procuratore di parte oltre Iva e CPA, il tutto quantificato in complessivi € 20.997,89 di cui € 10.498,94 a carico della Regione Campania ed anticipati dall'Agenzia del Demanio;

E', dunque, necessario procedere alla rilevazione della partita debitoria di importo lordo complessivo pari ad € 10.498,94 di cui alla allegata scheda di rilevazione, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza;

- La sentenza di cui al punto D. è relativa al ricorso proposto da Spinazzola Antonietta al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati dall'esondazione del 20/09/2009, dovuta ad incuria, del Torrente Fenestrelle che, invadendo il proprio fondo, tra l'altro, anche con detriti e rifiuti, ha provocato la perdita del raccolto delle nocciole;

La sentenza – esecutiva ai sensi di legge – porta condanna dell'Amministrazione Regionale al pagamento dell'importo pari ad € 1.375,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore della ricorrente, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 209,26 per spese e di € 1.128,00 per competenze, oltre Iva e CPA;

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 262316 del 14/04/2014 l'Avvocato di parte ha comunicato l'importo rivalutato da liquidare alla ricorrente e pari ad € 1.489,44;

E', dunque, necessario procedere alla rilevazione della partita debitoria di importo lordo complessivo pari ad € 3.129,91 di cui alla allegata scheda di rilevazione, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza;

- Pertanto, per tutto quanto sopra descritto il debito complessivo relativo alle quattro sentenze ammonta ad € **48.914,67**.

## CONSIDERATO:

- Che il debito di cui trattasi, deriva da sentenze esecutive, come dettagliato nelle schede di rilevazione di partita debitoria ("Allegati n. 1, 2, 3, 4"), che, unite alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale e nelle quali, si è dato, altresì, atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla Deliberazione della G.R. n.1731 del 30.10.2006;
- Che, dunque, per il pagamento della somma complessiva di € 48.914,67, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni e secondo le linee direttive della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006;
- che nel Bilancio Gestionale 2014 è previsto il capitolo n. 124, collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 della spesa, denominata "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le risorse finanziarie;
- che nel citato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160, collegato alla Missione 08 -Programma 01 - Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 53-08", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile;
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, così come confermato dalla L.R. n. 4/2014, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie

rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**RITENUTO**, pertanto,

- che, per le causali in argomento, si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" derivante dalle citate sentenze tutte emesse dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli, per un importo complessivo di € 48.914,67;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 53-08", di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 48.914,67, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa n. 124, collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 della spesa, denominata "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le risorse finanziarie, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
124	20.03.1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
160	08.01.1	110	1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- ~~– che gli atti amministrativi di liquidazione relativi ai debiti di cui ai punti A, B, C e D debbano essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;~~
- che, pertanto, prima della liquidazione, si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 48.914,67, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- di poter demandare alla Direzione Generale per il LL.PP e la Protezione Civile il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 48.914,67, da assumersi sul capitolo 160, collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**VISTO**

- La schede di partita debitoria nn. 01, 02, 03 e 04 ("Allegati n.1, 2, 3, 4), che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**VISTO**, altresì,

- La L.R. 30 Aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La L.R. n. 4 del 16 Gennaio 2014, portante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità regionale 2014)";
- La L. R. n. 3 del 16 Gennaio 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2014;
- La D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
- La D.G.R. n. 92 del 01.04.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014, nonché quello relativo al triennio 2014 - 2016;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:


- 1) di prendere atto dei titoli esecutivi come richiamati ed illustrati nelle allegare schede di partita debitoria, formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proporre al Consiglio Regionale il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma complessiva di € **48.914,67**, quale debito appartenente alla categoria dei "Debiti fuori bilancio", trattandosi di posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive, accertate dalla Direzione Generale per i LL.PP. e per la Protezione Civile – U.O.D. Genio Civile di Avellino, dettagliate nelle schede di rilevazione di partita debitoria nn. 01, 02, 03 e 04 ("Allegati n. 1, 2, 3, 4"), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito sintetizzate:


Sentenza TRAP di Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania	€ 6.255,01
Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;	€ 29.030,81
Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;	€ 10.498,94
Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;	€ 3.129,91

- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, così come confermato dalla L.R. n. 4/2014, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
  - capitolo 124, collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 48.914,67
  - capitolo 160, collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 53-08": incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 48.914,67

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
124	20.03.1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
160	08.01.1	110	1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- 4) di demandare alla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile i conseguenti atti di impegno e liquidazione della somma complessiva di € 48.914,67 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinatamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5) di incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - al Capodipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e strumentali;
  - al Capodipartimento delle Politiche Territoriali;
  - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
  - all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
  - all'U.D.C.P. – Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
  - al Tesoriere Regionale;
  - alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	288	del	24/07/2014	DIPART.	53 55	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	8 13	UOD/STAFF DIR.GEN.	9
------------------	-----	-----	------------	---------	----------	--------------------------	---------	--------------------	---

OGGETTO :

**Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:**  
 - Sentenza TRAP Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania;  
 - Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;  
 - Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;  
 - Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>24/07/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>25/07/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 01**

**Allegato 1**

I sottoscritti, nella qualità di funzionari incaricati ex O.d.S. n. CS.2013.1770 in data 03.07.2013, sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. n.7/2002,

**ATTESTANO**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

- Valentino Margherita, nata a Monteforte Irpino (AV) il 1° agosto 1966, CF: VLNMGH66M41F506V
- Pecchia Giovanni, nato ad Avella (AV) il 10 maggio 1964, CF: PCCGNN64E10A508H

**Oggetto della spesa:**

Pagamento agli aventi diritto di somme per risarcimento danni e spese di lite.

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

Art.47, comma 3, lettera a), L.R. n.7/2002 e smi – Sentenze esecutive.

- Sentenza TRAP di Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni e Regione Campania;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Margherita Valentino e Giovanni Pecchia innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati da frequenti esondazioni dovute ad incuria del Torrente Iemale, la cui

97

manutenzione compete al Genio Civile di Avellino, a colture praticate su proprio fondo.

Con Sentenza n. 4376/2013 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania al pagamento, in favore degli attori, dell'importo pari ad € 3.517,41 a titolo risarcitorio dei danni subiti, nonché alla rifusione all'Avvocato di parte delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 – di cui € 200,00 per spese vive - oltre Iva e CPA;

L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a € 6.255,01, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

□ Sentenza TRAP di Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 223296 del 31/03/2014, presa in carico in data 23/04/2014;

- Importo liquidato a titolo di risarcimento danni	€ 3.517,41
- Importo liquidato per onorario	€ 2.000,00
- C.P.A. 4%	€ 80,00 € 2.080,00
- I.V.A. 22% su € 2.080,00	€ 457,60
- Spese vive	€ 200,00
SUBTOTALE	€ 2.737,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO LORDO</b>	<b>€ 6.255,01</b>
A detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 2.000,00	€ 400,00
Importo dovuto al netto della R.A.	€ 2.337,60
<b>TOTALE DEBITO DA ASSUMERSI</b>	<b>€ 6.255,01</b>

che gli scriventi ritengono giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, i sottoscritti, pertanto,

ATTESTANO:

a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:

Il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenze esecutive, la cui fattispecie è prevista dall'art. 47 comma 3, lettera a) della L.R. n. 7/2002;

- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 6.255,01 (euro seimiladuecentocinquantacinque e centesimi uno) al lordo della ritenuta d'acconto.

Allegano la seguente documentazione:

1. Sentenza TRAP di Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 223296 del 31/03/2014, presa in carico in data 23/04/2014;
2. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*



L'istruttore

*Dr. ssa Rosaria Di Martino*



Il Dirigente

*dott. ssa Claudia Campobasso*



27 GIU. 2014



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dal seguente provvedimento giurisdizionale:

- Sentenza TRAP di Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania.

### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Margherita Valentino e Giovanni Pecchia innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati da frequenti esondazioni dovute ad incuria del Torrente lemale, la cui manutenzione compete al Genio Civile di Avellino, a colture praticate su proprio fondo.

Con Sentenza n. 4376/2013 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania al pagamento, in favore degli attori, dell'importo pari ad € 3.517,41 a titolo risarcitorio dei danni subiti, nonché alla rifusione all'Avvocato di parte delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 – di cui € 200,00 per spese vive - oltre Iva e CPA;  
L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a **€ 6.255,01**, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria n. 01.

Il funzionario incaricato

Dr. Gerardo Coluccini

L'istruttore

Dr.ssa Rosaria Di Martino

27 GIU. 2014

Il Dirigente

dott.ssa Claudia Campobasso

RACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 03**

Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irrigazioni  
Via De Gasperi, 28  
**NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0225118 31/03/2014 12,26

Mitt. 1 A B C 4 Avvocatura

Ass. 5308 Direzione Generale per i Lavori Pubblici

Classifica: 4 1 1



**DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 09**

Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
Genio Civile di Napoli; Presidio Protezione Civile  
Via Roma 1  
**AVELLINO**

N. Pratica: CC- 4653/2010  
Spinazzola Antonietta  
Oggetto: Trasmissione sentenza n. 1999/2013  
TRAP Napoli –

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per trasmettere la sentenza n. 1999/2013 del TRAP di Napoli notificata con formula esecutiva; si comunica altresì che avverso la stessa non si sono ravvisati motivi per proporre appello.

24 APR. 2014

Dott. Colucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc  
Tel. 081/796-3537  
Fax 081/796-3766

Gen. Pellegrino

Dott. Colucci

VERI.04

414<sup>a</sup> PROTOCOLLO AL N° 26  
in data 3/4/2014

cc  
4653/10  
Carbone

S. 1999/13 T.A.

Sentenza n° 1999/2013 pubbl. il 20/05/2013

RG n. 9000136/2010

Repert. n. 2801/2013 del 20/05/2013

P.G. 136/13  
Rom. 131/13

Rep. 2001/13

Rel. Pica

Ogg. Rimborso danni

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Leonardo Pica

dott. ing. Pietro E. De Felice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. 01 SETTORE 01  
7 MAR 2014  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia 81

SENTENZA

nella causa civile n. 136/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",  
passata in decisione all'udienza collegiale del 18.3.2013 e vertente

T R A

Spinazzola Antonietta (C.F. SPNNNT32A50F110S), rappresentata e difesa  
dall'avv. Attilio Imbriani, del foro di Avellino, con cui è elettivamente  
domiciliata in Napoli, alla via S. Anna di Palazzo n. 5, nello studio dell'avv.  
Mario Gallo, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale,  
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in  
Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino  
del 17.9.2002

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 5.4.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio  
trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: accoglimento delle domande e richieste di cui all'atto  
introduttivo ed ai verbali causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di

11 MAR 2014

P. i.  
79201

causa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 28.7.2010 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 4.2.2011, Spinazzola Antonietta, esponeva di essere proprietaria di un fondo agricolo, coltivato a nocciolo, sito in Avellino, contrada Spineta, contraddistinto in catasto al foglio 17 particelle 103 e 274; che il 20.9.2009 il confinante torrente "Tenestrelle" era straripato a causa della rottura degli argini, allagando il fondo, che era stato invaso da detriti e rifiuti, e provocando la perdita del raccolto delle nocciole; che l'esondazione era dipesa dalle precarie condizioni dell'alveo e degli argini, non sottoposti ad alcuna efficace manutenzione; che la constatazione dell'evento risultava dal verbale dei vigili urbani intervenuti in data 21.9.2009. Tanto premesso, conveniva pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni apportati al fondo, accertati, stimati e documentati - anche con numerosi reperti fotografici - da un proprio tecnico, per. agr. Giovanni Serino, e quantificati in € 2.751,52.

Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni arrecati al fondo a seguito dell'esondazione del 20.9.2009.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie la

Sentenza n. 1999/2013 pubbl. il 20/05/2013

RG n. 9000136/2010

Repert. n. 2801/2013 del 20/05/2013

ricorrente si è qualificata proprietario, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa è di proprietà della ricorrente Spinazzola Antonietta giusta atto di acquisto per notar Italia del 15.4.1976 (cfr. la relazione del perito di parte versata in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità della ricorrente e che questa abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell'ente resistente, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, come già accertato da questo giudice in altre analoghe vertenze, il torrente "Rio S. Oronzo", anche denominato "vallone Fenestrelle", è un corso d'acqua naturale, affluente del fiume Sabato, e fa parte del demanio idrico statale (è iscritto al n. 105 dell'Elenco Acque Pubbliche-Provincia di Avellino), ragioni per cui la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla

*Pic*

*MP*

specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti espletati nell'imminenza dell'evento dai vigili urbani (cfr. il verbale dei vigili urbani) e dal perito di parte (cfr. la relazione a firma del per. agr. Giovanni Serino) è rimasto accertato che in data 20.9.2009, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente è esondato, invadendo anche la proprietà della ricorrente, interessando lungo la sponda una superficie di circa mq 1.200 (mq 80 x mq 15). D'altronde, anche la carente manutenzione è nella specie riscontrata, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte, da cui si rileva la riduzione della portata dell'alveo causata dalla presenza di rifiuti e di materiale vario.

In ogni caso, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata dalla convenuta costituitasi in giudizio, non è stata provata, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che il tecnico di parte – premesso che il fondo di cui è causa è coltivato a nocciolo (varietà "Rotonda" di Avellino) – ha riferito che l'allagamento, oltre a far riversare detriti e rifiuti sul fondo, ha comportato la rimozione dello strato superficiale del suolo (che è la porzione più fertile) ed il compartamento dello stesso, con conseguente riduzione della produttività, nonché la mancata raccolta delle nocciole (pari a circa q.li 5).

Inoltre, il perito di parte, sulla base di valutazioni tecniche, che questo giudice solo in parte condivide, ha riferito che i danni subiti possono essere quantificati pari ad € 1.751,52, tenuto conto dei costi occorrenti per la bonifica del terreno e per la rimozione dei detriti e per il ripristino della normale fertilità del suolo, e pari ad € 1.000,00, per la perdita del raccolto di nocciole


(considerando un prezzo di vendita di € 200,00 a q.le e la perdita di circa 5 q.li di nocciole).

Ebbene, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli stimati dal tecnico di parte, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla scorta del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia ~~direttamente dalla ricorrente e dal marito (come confermato dai testi)~~, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 875,76).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di nocciole la quantificazione dei danni operata dal perito di parte appare molto generosa. Pur volendo dar credito alle generiche deposizioni dei testi (il marito ed il figlio della ricorrente, oltre al perito di parte) e alla documentazione fotografica in atti, può ritenersi accertato che per effetto della esondazione sia andato distrutto non più del 50% della produzione di nocciole (essendo verosimile che fossero già stati eseguiti interventi di raccolta delle nocciole, notoriamente già maturate all'epoca dell'inondazione). Inoltre, tenuti presenti i quantitativi presumibilmente prodotti, i prezzi medi di vendita, i costi di raccolta, non affrontati, può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle nocciole pari ad € 500,00.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.375.76.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FIOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (20.9.2009) fino alla data della

5 

presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Spinazzola Antonietta nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Spinazzola Antonietta dell'importo di € 1.375.76, oltre

Sentenza n. 1999/2013 pubbl. il 20/05/2013  
RG n. 9000136/2010  
Repert. n. 2801/2013 del 20/05/2013

rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 209,26 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Napoli il 15.4.2013


IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria FRASCA




CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 20/5/13

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria FRASCA



RELATA DI NOTIFICA

Addi.


A richiesta dell'Avv. Attilio Imbriani, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Napoli ad ogni effetto e conseguenza di legge e per legale scienza ho notificato e dato copia dell'antescritto atto

RÈGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. alla Via S. Lucia, n. 81, 80123 Napoli, ed ivi mediante



*Mascone Maria Fortuna*  
7 MAR 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO





S 6376/13



RE 159/2008  
ex art. 692/13  
up. 5832/13  
rete Cantina



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G. 01 SETTORE 01  
17 FEB 2014  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia 81

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:  
- dr. Maurizio Gallo - Presidente -  
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -  
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 159/2008 di rito generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI  
pendente

TRA

Valentino Margherita (nata a Monteforte Irpino il 1° agosto 1966 - c.f. VLN MGH 66M41 F506 V) e Pecchia Giovanni (nato ad Avella il 10 maggio 1964 - c.f.: PCC GNN 64E10 A508 H), rapp.<sup>o</sup> e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.<sup>o</sup> Sabino Farese presso lo studio dell'avv.<sup>o</sup> Monica Vallesse elett.<sup>o</sup> domiciliati in Napoli al viale Farnese n. 20

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.<sup>o</sup> e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.<sup>o</sup> Anna Carbone elett.<sup>o</sup> domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81


- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, Margherita Valentino e Giovanni Pecchia hanno citato in giudizio la Regione Campania per  
proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 1 di 8

Valentino Margherita e Pecchia Giovanni  
c/o  
Regione Campania



UNEP - NAPOLI  
A/18 - Cron. 5320

SPECIFICA	
Dritti	2,68
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8,29</b>

Data: 17/02/2014  
L'Ufficiale Giudiziano

sentirla condannare all'esecuzione dei lavori di difesa spondale e di ripristino dello stato dei luoghi o in subordine al pagamento della somma di € 6.750,00 occorrenti per l'esecuzione di tali lavori, nonché al risarcimento dei danni per la perdita del raccolto relativamente agli anni 2006/07 e 2008, ammontanti ad € 4.000,00, oltre a quelli derivanti dal restringimento del proprio terreno pari ad € 6.750,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà dalla c.t.u. o riconosciuta dal giudicante.

Costituitasi, la Regione ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha censurato la domanda in ragione della sua genericità, ritenendola infondata perché sfornita di prova sia in relazione all'ao che al quantum debeatur, eccependo infine il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche avvenute.

Sulla base di tali argomenti la difesa della Regione ha concluso per il rigetto della domanda.

Così radicatesi il contraddittorio, disposta e depositata la c.t.u., gli attori hanno precisato le conclusioni chiedendo la condanna della Regione al pagamento della somma ed all'esecuzione delle opere di difesa spondale come indicate dal c.t.u.; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.


Gli attori premettono (e documentano, giusta contratto prodotto per notar Massimo Des Logges del 23 luglio 2003, trascritto il 25 luglio 2003 al nn. 13008/10457) di essere comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in agro di Monteforte Irpino (Av) riportato in catasto al foglio 22, particella 40 di are 55,31 e particella 323 di are 5,35, di natura nocellato specializzato, confinante con il vallone Lemale.

Assumono, quindi, che nell'anno 2006 e nel mese di agosto 2007, in occasione di frequenti piogge, il torrente Lemale, a causa dell'assoluta mancanza di manutenzione dell'alveo, è più volte esondato, provocando danni alle colture praticate sul predetto fondo.

Nella specie, la difesa dei ricorrenti ha lamentato danni per la perdita del raccolto di nocchie per gli anni 2006, 2007 e 2008 in quanto "i tronfi

proc. n. 155/08 r.g.

Pagina 2 di 8



Valentino Margherita e Pecchia Giovanni  
c/c  
Regione Campania

sono stati spazzati via dalla corrente dell'acqua che ha invaso il fondo", sommergendolo di limo, di detriti (cospicue quantità di buste di plastica) e ciottoli, nonché per il restringimento della loro proprietà.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Va preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione, avvenuta nelle date del 25 e 26 settembre 2006, è circostanza che la medesima Regione ha riconosciuto con la nota del 23 maggio 2007 inviata al difensore degli attori in riscontro alla missiva da questi inoltrata in data 4 gennaio 2007 nella quale si lamentavano i danni derivati da tale evento.


In detta nota, infatti, i dirigenti regionali del settore di relativa competenza ebbero a precisare che *"in sede di sopralluogo eseguito da tecnico di questo settore, Geom. Masi Toni, è stato accertato che a seguito degli eventi meteorici eccezionali abbattutesi nel territorio del Comune di Monteforte Irpino nei giorni tra il 25 ed il 26 settembre 2006, il torrente Lemale, nel tratto a monte del ponte di attraversamento della strada S.S. 7 bis, è esondato allagando i terreni confinanti"*.

Le evidenze fotografiche allegare alla c.t.p., redatta dal geom. Francesco Santulli e non oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa dell'ente circa la loro riferibilità allo stato dei luoghi, danno poi atto delle conseguenze derivate da tale evento, costituite dall'erosione della sponda dell'argine del torrente, dall'invasione del terreno con detriti e materiale fangoso e dalla caduta di due ceppaie di nocciolo.

Allo stesso modo, la seconda relazione di parte, redatta il 4 novembre 2008 dal medesimo consulente, riferisce dell'aggravio dell'erosione spondale, nonché dell'inondazione del terreno di ulteriore limo e detriti a seguito delle piogge verificatesi nell'anno 2007 ed a fine agosto 2008 con perdita dei relativi raccolti.

Tutto ciò, in termini che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della Regione per lo meno in ordine alla ricorrenza dei ripetuti allagamenti del terreno degli attori.

La difesa dell'ente, infatti, risulta diretta ad escludere la sua responsabilità o a negare la sussistenza della prova circa l'ammontare



dei danni quantificati dagli attori più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale degli stessi, con ciò, in definitiva, riconoscendone, sia pure implicitamente (quanto chiaramente), l'effettiva esistenza.

4. Sotto tale ultimo aspetto, va negato ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.


Si tratta, pervero, di argomento, presente in quasi tutte le difese dell'ente, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito dalla cadenza annuale (nel triennio in esame) dei medesimi eventi.

Non solo. Dai contenuti della c.t.u. (depositata il 25 luglio 2011) dall'ing. Daniele Di Mase), che pure non hanno costituito oggetto di contestazione, emerge che "il danno è stato provocato dall'azione del torrente"; in particolare essa è stata ricondotta alla mancanza "... lungo il tratto del torrente a ridosso del terreno" di "opportune infrastrutture atte ad arginare il corso d'acqua presenti invece in precedenti tratti", come rappresentato con ogni evidenza dalla figura n. 6 riportata nell'elaborato peritale (cfr. pagg. 9 e 10 della relazione citata).

Quanto precede dimostra, dunque, che non è stata la presunta eccezionalità degli eventi meteorici, pure espressamente negata dal c.t.u., (cfr. pagg. 12-19 della relazione cit.), a cagionare gli allagamenti di cui si discute quanto l'omesso completamento delle opere di sistemazione degli argini del torrente, evidentemente concepite non per scongiurare eventi eccezionali, ma per evitare il ripetersi dei frequenti fenomeni di esondazione del torrente.

6. Di tale omessa manutenzione deve rispondere la Regione Campania.

Negli atti del presente giudizio il corso d'acqua in questione è in termini non contestati qualificato come torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione.



Va allora sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 516 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.


Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede, poi, che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, ancora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti ed alvei, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni derivanti per l'omissione dei necessari interventi di manutenzione sul corso d'acqua del torrente lemale.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.



Va preso atto, al riguardo, che gli attori hanno aderito alle conclusioni cui è giunto il menzionato c.t.u., il quale, anche in base alle evidenze emergenti dai rilievi fotografici allegati alla citata c.t.p., ha riscontrato l'effettività plausibilità di danni lamentati, costituiti dal mancato guadagno dovuto alla perdita del raccolto negli anni 2006, 2007 e 2008, nonché dal costo di ripristino del terreno.

Sotto il primo profilo, l'ausiliare ha considerato, in base ai rilievi effettuati, che la superficie interessata dallo straripamento è pari a 0,2525 ha, ritenendo accettabile l'assunto secondo cui tutto il raccolto (n.d.r. nocellato) interessato dalla esondazione è andato perduto, stimando in 4.04 q.li il valore medio della produzione annua, nonché, in base ai dati ufficiali della Camera di Commercio, il prezzo del prodotto in €/q.le 150 nel 2006, in €/q.le 200 nel 2007 ed in €/q.le 142,5 nel 2008, così quantificando il danno da lucro cessante in € 654 nel 2006, in € 872 nel 207 ed in € 621,30 nel 2008.

Ha, poi, stabilito in € 150,00 annue il danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo (decespugliamento, raccolta dei detriti e trasporto a discarica).


Infine, ha stimato in € 136,73 il danno dovuto alla perdita della quota di terreno pari a 25/30 m<sup>2</sup>.

Tali indicazioni, sulle quali non emergono contestazioni, recepite - come avvertito - dalla medesima difesa attorea, possono essere condivise.

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dagli attori in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete agli Istanti la complessiva somma di € 3.517,41, comprensiva di rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico (con decorrenza dal 1° ottobre 2006, 2007 e 2008, epoca dei mancati raccolti e delle spese di sistemazione del fondo, nonché in relazione alla perdita della quota di terreno dal 1° ottobre 2008) sino alla data della decisione in oggetto.

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.



8. Non può, invece, ricevere seguito la domanda attorea diretta a conseguire la condanna dell'ente all'esecuzione dei lavori di difesa spondale.

Non vi è dubbio che con tali pretese gli istanti invochino una tutela reale delle proprie ragioni, chiedendo la condanna dell'ente territoriale non solo (e non tanto) ad un *facere* specifico, ma anche - e soprattutto per quanto più rileva - all'esecuzione di un'opera pubblica, quale sicuramente deve essere riconosciuta l'attività di realizzazione di argini artificiali del torrente, la quale certamente coinvolge l'esercizio di pubbliche potestà.


Non ignora il Collegio la ribadita lezione del giudice di legittimità secondo cui il divieto di condannare la pubblica amministrazione a compiere una specifica attività non trova applicazione quando essa abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiali o con atti arbitrari e nell'inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi (cfr., da ultimo ed *ex multis*, Cass. 17069/12 e gli altri riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

Nondimeno, la riflessione della Suprema Corte non si è mai spinta nel senso di consentire che la condanna della pubblica amministrazione ad un *facere* specifico avesse ad oggetto opere pubbliche da eseguirsi previa adozione di provvedimenti amministrativi in esplicitazione di un potere autoritativo, ravvisandosi, anzi, in tali ipotesi un limite insuperabile alla condanna richiesta (cfr. in parte *motiva* Cass. 25764/11; Cass. 5926/11).

E ciò, in virtù del limite desumibile dall'art. 4 L. 20 marzo 1985 n. 2248 all. E, che riserva all'esercizio di pubbliche potestà l'attività svolta dalle amministrazioni locali nell'adempimento dei compiti di gestione delle acque pubbliche, come tali sottratte all'intervento del giudice ordinario, che non ha alcun potere di incidere nel processo decisionale dell'autorità amministrativa (così Cass. 907/10).

In tale direzione, dunque, risulta inammissibile la domanda di condanna della Regione all'esecuzione dell'intervento richiesto dagli attori.

10. Anche la domanda subordinata diretta ad ottenere la corresponsione delle somme occorrenti per l'esecuzione di tali lavori



(indicate dal c.t.p. e) consistenti nella costruzione della sponda del torrente con gabbionature metalliche riempite di pietrame calcareo, non può ricevere seguito, non avendo i ricorrenti titolo e potere per poter intervenire, sostituendosi alla pubblica amministrazione, sul bene di natura pubblica.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12), con distrazione a favore dell'avv.<sup>10</sup> Sabino Farese che ha reso la prescritta dichiarazione.

Vanno poste a carico definitivo della Regione anche le già liquidate spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Valentino Margherita e Pecchia Giovanni nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione rispettivamente notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Valentino Margherita e Pecchia Giovanni dell'importo di € 3.517,41 a titolo risarcitorio dei danni subiti;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dell'avv.<sup>10</sup> Sabino Farese, antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 (di cui € 200,00 per spese vive), oltre IVA e CPA sul dovuto;
- rigetta le altre domande di condanna avanzate nei confronti della Regione Campania.


Così deciso a Napoli in data 4 novembre 2013.

Il giudice delegato est.

*Ugo Candia*  
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

*Dr. Augusto Gallo*  
(dr. Augusto Gallo)



proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 8 di 8

Valentino Margherita Pecchia Giovanni  
c/o  
Regione Campania


scartapari

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in  
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

FARFESIE  
procuratore X ATTRIBUZIONE  
129 GEN. 2014  
F.G.

La presente copia composta di n. 12 fogli è  
analitica all'originale esecutivo rilasciato  
in data 29 GEN. 2014  
Napoli, 29 GEN. 2014



Ad istanza dell'Avv. Sabino Ferraro assistiti e  
Regionale CAMPANIA, in p. del P. S. della Giustizia Regionale  
Via Santa Lucia 81  
80100 - NAPOLI

Carla Fortuna  
17 FEB 2014  
LEGGI REGIONALI



Giunta Regionale della Campania  
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
 e la Protezione Civile  
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03  
 Servizio Geologico e Coordinamento  
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

*Il Dirigente*

53 - 08 - 09  
 Genio Civile di Avellino  
 presidio Protezione Civile  
 pec: [age15.sett06@pec.regione.campania.it](mailto:age15.sett06@pec.regione.campania.it)

c. p. c. 60 - 01 - 00  
 Avvocatura Regionale  
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri  
 80133 NAPOLI  
 pec: [age04.sett01@pec.regione.campania.it](mailto:age04.sett01@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0016718 10/01/2014 12,21

Mitt. 530803 UOD Servizio geologico a coord.

Reg. 530009 UOD Genio civile di Avellino

Classifica: 15 Fascicolo: 22 del 2010



Agenzia del Demanio  
 Via De Gasperi n. 16  
 80133 - NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 231/03 - Avv.ra. Invio sentenza n. 70/07 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli e nota di addebito dell' Agenzia del Demanio.

Si inoltra la nota n. 839086 del 06.12.13, dell'Avvocatura Regionale, unitamente alla Sentenza n. 70/07 e alla nota di addebito dell' Agenzia del Demanio, affinché codesto Genio Civile, territorialmente competente, proceda consequenzialmente.

Allegato:

- nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 839086 del 06.12.13.

Funzionario di P.O.  
 Arch. Giovanni Biascioli

*[Handwritten signature]*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
 SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO  
 ASSEGNAZIONE FORA IN  
 10/01/2014  
 originale: *[Handwritten signature]*  
 Responsabile del Procedimento: *[Handwritten signature]*  
 AVV. Calascione  
 CODICE SCAMPER   
 DIRIGENTE DEL SETTORE   
 INVIARE

Il Dirigente  
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

*[Handwritten signature]*



**Giunta Regionale della Campania**  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0239086 06/12/2013 11.47  
 Mitt. A.G.C. Avvocatura  
 Rsp. 5308 Direzione Generale per i Lavori  
 Classifica

cc 231/2003

N. Pratica: \_\_\_\_\_  
 Oggetto: Trasmissione della sent. n.70/2007 resa dal TRAP di Napoli e nota di addebito dell'Agenzia del Demanio.

Dip.53- Dir. Gen. 08

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Via De Gasperi n.28  
80133 Napoli

E.p.e.  
 AGENZIA DEL DEMANIO

Via De Gasperi n.16  
80133 Napoli

A.G.C. 15	
LAVORI PUBBLICI	
12 DIC. 2013	
A: U.S. 15 03	
Firma	

Si trasmette in copia la sent. n.70/2007 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nei confronti di Secchiano Gerardo e Salvatore Maria.

Con la sentenza de quo il Tribunale adito ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti. Quest'ultima ha provveduto al pagamento per intero, trasmettendo alla Regione Campania la nota di addebito n.1496/2011(allegata alla presente).

Si invita, pertanto Codesto Ufficio a provvedere al pagamento di quanto dovuto, onde evitare aggravii di spesa derivanti dall'attivazione di una eventuale azione di recupero.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Fabrizio Nicosforo

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO	
13 DIC. 2013	
A. Borsicelli	
FIRMA	

*Trasmettere copia delle sentenze ai Geni Civili per opportune comunicazioni*

AA

70/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

- 1) dott. Vincenzo Trione Presidente
- 2) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli Giudice delegato
- 3) dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico

REGISTRATO 12/03  
 Cron. n. 300  
 Rep. n. 290  
 n. di CASTIGLIONE MORELLI  
 Oggetto: RICONOSCIMENTO  
 DI PROPRIETA'

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

5447

nella causa n. 12/2003 R.G., avente ad oggetto: "Riconoscimento diritto di proprietà", passata in decisione all'unanimità collegiale del 19/2/2007 e vertente

t r a

Secchiano Gerardo e Salvatore Maria, rappresentati e difesi dagli Avv. tr. Saverio ed Antonio Andreottola, con cui domiciliano in Napoli, via Giacinto Gigante 2 presso l'Avv. Gerardo

- R I C O R R E N T I

e  
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Uccello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli via S. Lucia 81 Palazzo Regione

NONCHIE'

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso

G. S. P. ...  
(G)

cui domicilia *ope legis* in Napoli, via Diaz n. 11.

NONCHE'

Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Napoli via Diaz 11

RESISTENTI

C o n c l u s i o n i

I procuratori delle parti concludevano come da propri atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30/1/2003, Secchiano Gerardo e Salvatore Maria, proprietari di fondi siti in Guardia Lombardi in catasto folio 12 part. 13 460,462 (ex 15) 464(ex 179 ),tutti confinanti con il fiume Ufita, da epoca progressa all'entrata in vigore della L. 5/1/94 n.37, convennero in giudizio, innanzi a questo TRAP, la Regione Campania ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze perché fosse dichiarato il diritto di proprietà di loro frontisti alla superficie relitta dal fiume Ufita prospiciente i loro fondi suindicati e fossero annullati gli ordini di demolizione impartiti dal Genio Civile della Regione Campania dei manufatti da loro realizzati su tale suolo già demaniale

I ricorrenti deducevano che da oltre un trentennio conducevano un'azienda agricola sui loro fondi cui avevano progressivamente annesso il terreno lasciato scoperto dal fiume che si era diritto naturalmente

Si costituiva la Regione Campania deducendo che la domanda era infondata perché il corso d'acqua non aveva mai perso la natura demaniale, evidenziando che a carico del ricorrente era stato elevato nel 2000

*Gerardo Secchiano*  
*Maria Salvatore*

verbale di contravvenzione per aver abusivamente realizzato una recinzione metallica nell'alveo del fiume Ufita, con relativa denuncia al P.M. ed era stata ordinata la demolizione di tale recinzione e di altri manufatti anche dal Comune di Guardia Lombardi.

Richiesto provvedimento d'urgenza per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione, lo stesso veniva una prima volta negato e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Si costituivano il Ministero dell'Economia e l'Agenzia del Demanio, deducendo il primo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata l'Agenzia Demaniale in persona del Direttore p.t. in seguito al d.lgs n. 300/99 che aveva istituito le predette Agenzie fiscali, dotate di autonomia regolamentare, amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico e che erano entrate in funzione l'1/1/2001.

L'Agenzia del Demanio ribadiva il carattere demaniale dei terreni oggetto della domanda attrice, la rilevanza degli stessi in caso di piena e, comunque, il mutamento del corso fluviale del fiume Ufita per effetto di opera umana posta in essere dallo stesso ricorrente, precisando che lui e la moglie erano non proprietari ma semplici proprietari di livello e che avevano richiesto di avere in locazione i terreni demaniali.

L'Agenzia del Demanio ribadiva che la zona rivendicata faceva ancora parte dell'alveo del fiume Ufita che aveva mutato il corso solo per fatto antropico consistito nell'estrazione abusiva di inerti e scavi eseguiti dallo stesso Secchiano come da verbale elevato contro lo stesso dal Corpo Forestale dello Stato nel 1987 come poi accettato anche nel corso di un

Carriello, A. W.  
(1)

sopralluogo effettuato nel 1998, precisando che per tali fatti pendeva procedimento penale contro lo stesso ricorrente, poi conclusosi con sentenza di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto della domanda, non essendoci i presupposti per l'acquisto per accessione ex art. 942 c.c.


Veniva poi accolta istanza cautelare di sospensione dell'ordine di demolizione reiterata dai ricorrenti e nominato c.t.u. per provvedere ai necessari accertamenti tecnici, lo stesso c.t.u. rendeva poi i chiarimenti richiesti in merito alle osservazioni sollevate dai c.t.p. dei resistenti, indi sulle conclusioni di cui in atti la causa all'udienza collegiale del 19/2/2007, mutato il g.d. veniva riservata in decisione.

#### Motivi della decisione

1) Sussiste la giurisdizione di questo TRAP in quanto è pacifico che la causa controverte sulla natura demaniale o meno del terreno in contestazione che i ricorrenti assumono aver cessato di far parte del letto del fiume Ufita.

Pacificamente tale domanda rientra nella competenza del giudice ordinario e, nella specie di questo TRAP, in uno con le domande di annullamento degli ordini di demolizione delle opere realizzate su detto suolo proprio sul presupposto della menata natura demaniale del terreno già letto del fiume (vedi Cass sez. un. 116/2001 n. 301).

2) Gli attori hanno dimostrato la propria legittimazione attiva del resto non contestata, producendo gli atti pubblici mediante i quali hanno acquistato la proprietà dei fondi confinanti con la sponda del fiume Ufita nel tratto in cui si è verificato l'incremento fluviale oggetto di giudizio (vedi atti notarili con note di trascrizione in fascicolo).

*Esigevano due M*  


ricorrenti)

Destituita di fondamento è poi l'eccezione della difesa erariale di essere gli stessi solo proprietari di livello con diritto a favore del comune di Guardia Lombardi, in quanto tale diritto enfiteutico si è estinto per effetto della L. 27/74<sup>~ 16</sup> (vedi anche nota n. 2934 del 18/6/2003 del predetto Comune in fascicolo ricorrenti) -----

3). Nel merito, la domanda appare pienamente fondata e va accolta

Attraverso la C.T.U. risulta, infatti, provato l'assunto posto dagli attori a base della domanda di riconoscimento di proprietà di quote di terreno già demaniali per progressivo ritiro nel corso di anni del fiume l'Ubia confinante con le proprietà attrici, che risultano così accrescente per incremento del terreno nel corso degli anni

Risultano prodotte due relazioni di parte e in particolare rilievo aereofotogrammetrico risalente al 1983 da cui si evince che il predetto incremento si è verificato naturalmente e che la situazione attuale, poi riscontrata dall'ausiliare, si presenta da epoca pregressa a tale rilievo e che la distanza minima del fiume dai capannoni dei ricorrenti era già all'epoca pari a circa 7 millimetri corrispondenti agli attuali 70 metri

Sono state poi prodotte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da abituali frequentatori dei luoghi che hanno testimoniato che la distanza tra l'azienda dei ricorrenti ed il fiume è rimasta immutata da oltre 20 anni e non è stata realizzata alcuna opera umana che possa aver influito sull'andamento dello stesso corso d'acqua (vedi dichiarazioni in fascicolo ricorrenti)

L'ausiliare ha poi attentamente verificato lo stato dei luoghi e, nella sua esauriente e precisa relazione peritale a cui il TRAP integralmente si ripote

Guardia Lombardi, 18/6/2003



ha confermato che dal confronto tra i rilievi cartografici e lo stato dei luoghi deve ritenersi che l'alveo del fiume Ufita si è spostato verso la destra idraulica come riportato nei grafici redatti dallo stesso tecnico e che tale spostamento, con certezza risale ad epoca anteriore al 1994, in quanto il corso d'acqua aveva già raggiunto l'attuale configurazione nel 1982 per (cause naturali non ascrivibili ad azione antropica dei ricorrenti) o di altri, come eccepito erroneamente dalla difesa erariale, e che infine il terreno di cui si discute non è mai stato interessato da piene ordinarie

In definitiva, l'assunto attoreo ha trovato piena conferma nelle conclusioni della C.T.U. che, rispondendo a precisi quesiti in merito, ha riscontrato che i terreni in questione, di cui si chiede il riconoscimento in proprietà per incremento naturale, presentano caratteristiche omogenee geomorfologiche, non presentando tracce o caratteristiche che possano far pensare ad una recente sommersione, anche temporanea, per assenza di tracce di erosione

L'ausiliare ha riscontrato un incremento del terreno dei ricorrenti di mq 13.450

Inoltre, il C.T.U. ha accertato il valore delle piene ordinarie del fiume Ufita in ossequio ai criteri di cui alla pronuncia della Sez. IV Cass. 30/6/99 n.361, con riguardo al livello massimo annuale che nella sezione fluviale interessata (C.S. SP. 3/10/97 n.50)

Il C.T.U. in base allo sviluppo dei dati pluviometrici e stati idrologici cui con ha dato conto nell'elaborato in atti e che il Tribunale di Anagni ha concluso che, in condizioni di moto uniforme e per portate di acque chiare, non si creano i presupposti perché si abbiano fenomeni di esondazione e che le





Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Secciano Gerardo e Salvatore Maria, così provvede: .....

1) dichiara che gli attori sono proprietari, ex art. 941 c.c. e seguenti, della porzione di terreno in incremento adiacente il fondo di proprietà rispettivo, in ragione dei diritti vantati sullo stesso, secondo le indicazioni effettuate dal C.T.U. Ing. Fernanda Cammarota nella perizia depositata il 5/4/2005 ed il tipo di frazionamento predisposto dallo stesso C.T.U. come allegato della medesima perizia annulla il provvedimento di demolizione impartito dal Genio Civile di Avellino ai ricorrenti basato sul presupposto della demanialità del terreno,

2) condanna la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 12.286,90 di cui € 437,90 per spese, € 4.849,00 per diritti, ed € 7.000,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge; nonché alle spese già liquidate di C.T.U. anticipate dai ricorrenti, compensa le spese tra gli attori ed il Ministero delle Finanze.

Così deciso in Napoli il 19/3/2007

L'estensore

il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANNUNZ. EX ART. 51 399/91

SECCIANO GERARDO

C.F. SEC GRD 35 A 28 L 5899

REGIONE CAMPANIA

C.F. 80011990539

*[Handwritten signature]*

Sede legale: Via Barberini, 38 - 00187 Roma  
 Codice Fiscale e Partita IVA: 06340961007  
 Tel. 06/42367751 - Fax. 06/42367760

Filiale Regionale della Campania

Spett. Le : REGIONE CAMPANIA  
 VIA SANTA LUCIA, 61  
 80132 NAPOLI (NA) (IT)  
 CF: 80011990639  
 P. IVA: 80011990639

Nota di addebito N. 1496/2011 del 30-SET-11

Descrizione	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Recupero costi condivisi come da allegato	10.496,94	0,00	0,00	10.496,94
<b>Totale Vs debito</b>	<b>10.496,94</b>		<b>0,00</b>	<b>10.496,94</b>

Legenda codici IVA

IVA20 Imponibile iva al 20%  
 P.C. Fuori campo iva ex art. 4, comma 4, D.P.R. n.633/72  
 ESK10 Esente iva ex art. 10 D.P.R. n.633/72  
 ESC15 Esclusa iva ex art. 15, comma 1, D.P.R. n.633/72  
 ART 74 Regime speciale ex art. 74 D.P.R. n. 633/72  
 N I Non Imponibile iva  
 ESIVA Esente ex art.72,3,3 D.P.R. n.633/72

Modalità di Pagamento

L'importo fatturato andrà versato, al lordo di eventuali commissioni bancarie, mediante:

Bonifico Bancario intestato a: Agenzia del Demanio, Via Barberini n.38, 00187 Roma  
 IBAN IT8610100003231000000000620

Per le Amministrazioni ed Enti che detengono fondi in tesoreria: girare sul conto di regolamento dell'Agenzia N. 12109, presso la Filiale Provinciale della Banca d'Italia competente per territorio.

Causale Pagamento (da indicare obbligatoriamente nella disposizione):

Scadenza del Pagamento : 29 NOV-11

IMPORTO pagando: vs debito 1496 del 30 SET-11

\*La documentazione relativa alla nota di addebito è disponibile presso la Filiale Regionale competente per territorio\*

Nei casi in cui ricorra l'esenzione dall'imposta di bollo è applicata ai sensi dell'art.36 della tabella annessa al D.P.R. n.642/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

AGENZIA DEL DEMANIO

Elenco Dettaglio Note di Addebito

Sede legale: Via Barberini, 38 - 00187 Roma  
Codice fiscale e Partita IVA: 0634084100  
Tel. 06/4238751 - Fax. 06/4238750

Cliente REGIONE CAMPANIA

Indirizzo VIA SANTA LUCIA, 81, JAPOLI NA 80122, Italia

Numero Nota Debito 1496/2011 del 30-SET-11

Codice Immobile

Numero Pat. Passiva

Data Fattura Passiva

Fornitore

Sequenza/Protocollo Descrizione Fornitura

Importo N. Linea Importo  
Fattura Distr Linea

GEN	GENERICO	8	31-APR-11	ANDREOTTOLA SAVVIO	7099/SQ_IST_11	RIALDOBATO (terzi per oneri condominiali)	20.997,89	6	10.498,94	
Totale Nota										10.498,94

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0243572 07/04/2014 10.55

Mitt. AGENZIA DEL DEMANIO

Reg. 530809 UOD Genio civile di Avellino

Classifica 15.1.14 Fascicolo 5 del 2014



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania  
Piani Operativi Territorio e Supporto

Trasmesso a mezzo pec

A  
Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la  
Protezione Civile  
Via Roma, 1  
83100 Avellino  
Pec: dg08.uod09@pec.regione.campania.it  
Rif. vs nota prot. 2014/195839 del 18/03/2014

Napoli, 04/04/2014  
Prot. n. 2014/4371 /DRCAM/POTS

E p.c.  
Avvocatura Regionale  
Settore Contenzioso Civile e penale  
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle politiche territoriali  
DG per i LLPP e la Protezione civile  
dg.08@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle politiche territoriali  
DG per i LLPP e la Protezione civile  
UOD Servizio Geologico  
Dg08.uod03@pec.regione.campania.it

Oggetto: **Sentenza Tribunale Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli, nr. 70/2007.**  
**Ricorrenti Serracchiano Gerardo e Salvatore Maria. Pratica Avvocatura CC 231/2003**

Facciamo seguito alla vs nota in epigrafe per rappresentarvi che l'elaborato "Elenco dettaglio nota di addebito" trasmessovi con precedente comunicazione non concerne una differente partita creditoria rispetto a quella in oggetto: il sig. Andreottola Saverio è l'avvocato di controparte a cui questa Agenzia, come da procura speciale che conferisce la facoltà al patrocinatore di incassare per conto dei propri assistiti, ha corrisposto in data 14 settembre 2011 (cro 61646880302) l'importo pari ad € 20.997,89. Alleghiamo pertanto la fattura dell'avvocato e il relativo estratto conto risultante dai nostri sistemi contabili con evidenza degli estremi del pagamento.

Per quanto riguarda, inoltre, la dicitura della descrizione "riaddebito a terzi per oneri condominiali", questa è semplicemente il conto passivo con cui la scrivente gestisce i costi da riaddebitare a terzi a qualunque titolo.

Augurandoci di avervi fornito tutti gli elementi necessari per chiudere definitivamente questa vicenda che si protrae da oltre due anni, Vi preghiamo di inviare via fax o mail copia della contabile attestante l'avvenuto pagamento con allegata la presente lettera.

In attesa di un gentile riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore  
Dario Di Girolamo

Via Alcide De Gasperi n°16 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621- Faxmail 0650516079  
e-mail: [dre.campania@agenziademanio.it](mailto:dre.campania@agenziademanio.it)  
pec: [dre\\_Campania@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Campania@pce.agenziademanio.it)

Prot n° 23  
DSC 9/9/14

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO

ASSEGNAZIONE POSTA DEL

04 APR. 2014

originale

Colucioni

responsabile del Procedimento

copie: SCANNER

DIRETTORE DEL SETTORE

FUNZIONARI:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Giuseppina Campobasso

SPEDIZIONE IN ABBONDO

Data: 02-apr-2014

STATO PAGAMENTI PER FATTURE

NUMERO FATTELLA	DATA FATTELLA	NUMERO FATTELLA	IMPORTO FATTELLA	IMPORTO PAGAMENTO	CHO	DATA RICOGLIMENTO
7	21-APR-11	7	7.054,42	5.736,37	6163995702	09-AGO-11
8	21-APR-11	8	20.997,99	18.208,14	6164888302	14-SET-11

ANDREOTTOLA SAVERIO  
ANDREOTTOLA SAVERIO

origini  
nota  
prot 43712

Studio Legale  
 Avv. Saverio **ANDREOTTOLA**  
 Via Camposanto                      telefax 0827 94028  
 83050      **SAN SOSSIO BARONIA (AV)**  
 Cod. fisc. NDR SVR 39H02 1183F  
 P. IVA :                      00030300844

Fattura per compenso professionale n. **8**

Data di emissione: **21 aprile 2011**

Denominazione Cliente: **Secchiano Geardo**  
 Indirizzo: **c.da Frassinò n. 130**  
 Cap: **83040**      Città: **Guardia del Lombardi**  
 Cod. fiscale o Partita IVA: **SCCGRD36A28L589T**

*Descrizione delle attività professionali svolte, oggetto della presente fattura*  
 Per l'attività prestata nel giudizio definito dal Trib. Reg. delle Acque di Napoli con sentenza n. 70/07 e successivi atti di precetto e diffida. Somme che saranno versate dall'Agenzia del Demanio, sul conto intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Plumeri soc. coop. a r.l. n. IT 35 J 08553 75920 000000012019. L'Agenzia effettuerà la ritenuta di acconto.

Spese vive anticipate Euro	€	6.491,18
Spese generali, onorari e diritti di avvocato Euro	€	13.948,76
C.A.P. 4% onorari e diritti Euro	€	557,95
<small>Punti comma IVA ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge n. 44/2002</small>		
<b>Totale Fattura Euro</b>	<b>€</b>	<b>20.997,89</b>
Ritenuta di acconto    20%	Euro	€    2.789,75
<b>Totale da pagare in</b>	<b>Euro</b>	<b>€    18.208,14</b>

1
9
19
21

La presente fatturazione viene sottoposta a ritenuta alle fonte intervenendo pagamento diretto da parte del terzo debitore Agenzia del Demanio sul conto intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Plumeri soc. coop. a r.l. n. IT 35 J 08553 75920 000000012019

Dati e notizie per i sostituti d'imposte:  
**ANDREOTTOLA SAVERIO** nato a San  
 Sossio Baronia il 02.08.1939, lui  
 residente alla via Camposanto

Firma per quitanza

da spedire a:  
**Secchiano Geardo**  
 c.da Frassinò n. 130  
 83040      **Guardia del Lombardi**



Giunta Regionale della Campania  
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
 e la Protezione Civile  
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-06-03  
 Servizio Geologico e Coordinamento  
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

*A. Dirigenza*

53 - 08 - 09  
 Genio Civile di Avellino  
 presidio Protezione Civile  
 pec: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

c. p.c. 60 - 01 - 00  
 Avvocatura Regionale  
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri  
 80133 NAPOLI  
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0197670 19/03/2014 16.06  
 n. 530803 UOD Servizio geologico e coord.  
 n. 530803 UOD Genio civile di Avellino  
 Classif. 15 Fascicolo 22 del 2010

P.O. ULPP.  
 n. 22 del 31/3/14

Oggetto: Prat. n. 11/14 - Avv.ra. Invio sentenza n. 122/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli ad istanza di Esposito Francesco + 2.

Si inoltra la nota n. 159097 del 06.03.14, dell'Avvocatura Regionale, unitamente alla Sentenza n. 122/12, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga ogni atto ad essa consequenziale.

Il Funzionario di P.O.  
 Arch. Giovanni Biascioli

26 MAR 2014

Il Dirigente  
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

28 MAR 2014

*Pellegrino*

Dott. ssa Claudia Campobasso



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale


AREA 04 - SETTORE 01

53 -08-03

D.G. Per I Lavori Pubblici, E La Protezione Civile  
Via De Gasperi, 28  
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0159097 05/03/2014 09.12  
Mittente: P. G. C. 4 Avvocatura  
Ricevente: 028003 UDR Servizio geologico e coord.  
Classifica: 4 L.1.




N. Pratica: CC- 11/2014  
Sentenza n. 122/2012  
Oggetto: R.G. n. 85/08  
Esposito Francesco + altri

In riferimento alla Vs nota n.0120550 del 19.02.2014 si invia copia della sentenza di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- avv. Fabrizio Niceforo -

a.m.



S. 122/12



Avv. ZIGARELLI CONSIGLIO  
Via F. Tedesco 454  
83100 AVELLINO



REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA

N. 85/08  
CRN 464  
REP. +56  
RELATIVE  
L. V. CANDIA  
OGGETTO  
RISARCIMENTO  
DANNI

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

07 GEN 2014

UFFICIO ASSISTAMENTO POSTA  
RICEZIONI TRIBUNALE REGIONALE  
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.85/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI  
e pendente

TRA

ESPOSITO \_ \_ Francesco (c.f.SPSFNC61508A509R),  
GUERRIERO Francesco (c.f.GRRFNC78T10A509M) e  
GUERRIERO Giancarlo (c.f.GRRGCR80B03A509Y), rapp.<sup>ti</sup> e  
difesi in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.<sup>to</sup> Consiglio Zigarelli (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.<sup>to</sup> Ernesto Prato elett.<sup>o</sup> domiciliati in Napoli al C.<sup>o</sup> Meridionale n. 7.

03 GEN 2014  
RICORRENTI  
E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.<sup>ta</sup> p.t., domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

- RESISTENTE - CONTUMACE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 27 maggio 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 2 gennaio 2010, Francesco

roc. n.85/2008 r.g



CF

Myconia

A. L. Esposito  
 F. L. Annamaria  
 Av. Esposito  
 16-12-2013

Esposito, nonché Francesco e Giancarlo Guerriero hanno convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir così provvedere:

a) accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta nella tenuta del letto del torrente Fenestrelle, condannarla ad eseguire le opere necessarie a consentire il regolare deflusso delle acque e ripristinare lo status quo ante;

b) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle rispettive proprietà degli attori a quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo".

Espletata la prova testimoniale ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, gli attori hanno definitivamente concluso quantificando in € 20.000,00 il risarcimento dovuto a favore di Francesco Esposito ed in € 30.000,00 quello a vantaggio di Francesco e Giancarlo Guerriero.


All'udienza collegiale del 15 ottobre 2012 la causa è stata riservata a sentenza.


2. Gli attori premettono di essere proprietari e possessori di fondi rustici situati in agro del Comune di Avellino alla località "Spineta", così individuati:

PROPRIETARIO	FGL	PART.	ARE	TITOLO
Francesco Esposito	17	1057	15,87	Atto notar Pesiri del 8.12.1999
" - -	"	1059	15,67	"
"	"	487	8,90	"
Francesco e Giancarlo Guerriero	17	484	19,41	Successione ereditaria dalla madre Annamaria Esposito, titolare giusta atto per notar Pesiri dell' 8.12.1999
"	"	265	47,33	"

Ciò posto, gli istanti lamentano di aver subito, a seguito delle esondazioni del torrente "Fenestrelle" avvenute nel mese di settembre 2006 e poi in data 22 e 24 marzo 2008, danni ai predetti fondi coltivati a nocellieto, rappresentando che i citati terreni, per effetto della citata alluvione, vennero invasi da sabbia e pietra di fiume, così restando inutilizzabili per la coltivazione, e che numerosi alberi di nocciolo furono divelti.

Sostengono, infine, gli attori che di tale eventi risulterebbe responsabile la Regione Campania per non aver irrogato le opere necessarie a regolare le acque e

  
 Esposito



per aver eseguito una irregolare manutenzione dell'alveo del rio, che avrebbe stravolto l'originario deflusso delle acque con opere di deviazione rovinose per il terreno e senza difendere nel tratto le sponde del fiume.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio (nemmeno) all'esito della rinotifica dell'atto di citazione eseguita in data 2 gennaio 2010.


4. Sempre in via preliminare va osservato che i ricorrenti hanno offerto adeguato riscontro dell'allegata legittimazione attiva, documentando l'Esposito il relativo titolo dominicale (cfr. atto di donazione e divisione dell'8 dicembre 1999 per notar Pesiri rep. 33015 - racc. 11129), mentre i germani Guerriero per il tramite della dichiarazione di successione e la visura catastale hanno fornito elementi di fatto idonei a giustificare il convincimento circa l'esistenza di un rapporto con il bene tale da far ricadere il nocumento, che deriva dal dedotto danneggiamento, nel patrimonio degli attori (cfr. sul principio: Cass. 6.6.2000 n. 7583; id. 26.3.97 n. 2701; id. 14.5.93 n. 5485).

5. E' altresì opportuno evidenziare che correttamente gli Istanti rivolgono la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'erronea esecuzione degli interventi posti in essere sull'alveo, nonché l'inadeguata manutenzione del letto del corso d'acqua.

Alla stregua di tale prospettazione, infatti, sussiste la legittimazione della Regione Campania, cui spettano - a mente dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8 - le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè - per quel che interessa - la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il torrente Fenestrella), così come, in virtù dell'art. 90, lette. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale (C. Cost. 9.6.86 n. 133), la relativa manutenzione e conservazione spetta alla Regione, che per tale motivo ne risponde ex art. 2051 o ai sensi dell'art. 2043 cc.

Non solo. Benchè l'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata abbia previsto che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni, va rilevato che

  
*ngarcia*

nonostante la previsione dell'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 (con cui la Regione Campania ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16) nessuna funzione subdelegata ha riguardato gli interventi di conservazione e di manutenzione degli alvei.

La subdelega, infatti, ha avuto ad oggetto le funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque, sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in esame non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.


La situazione non è poi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia stabilito (in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59) dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che - come la Regione Campania - non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34).

Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

6. Nel merito la domanda è risultata fondata.

L'inchiesta orale sviluppata nel corso dell'istruttoria, unitamente alle evidenze fotografiche prodotte, ha dato, infatti, conto che sia nel mese di settembre 2006 che in quello di marzo del 2008, in occasione di piogge di rilevante intensità, il torrente "Fenestrella" è esondato, invadendo i terreni di proprietà dei ricorrenti ed arrecando i danni oggetto di doglianza.

Tanto, invero, ha riferito il teste Michele Guerriero, il quale ha precisato che, tra le tante, "... un'esondazione si è verificata nel settembre 2006 e ha portato via (non comprensibile) alberi di noci di grosso fusto nel terreno dei miei figli,



ha divelto alcune piante di nocchie ed ha portato detriti e materiali di risulta, oltre che lavatrici e frigoriferi", aggiungendo che "un'altra esondazione si è verificata nel marzo 2008 e ha provocato gli stessi danni ....", chiarendo ancora che "entrambe le esondazioni si sono verificate in conseguenza di piogge torrenziali che hanno ingrossato le acque del torrente ... hanno portato materiali di risulta e danneggiato tutti i terreni confinanti il terreno compresi quelli di Esposito Francesco", affermando, infine, che "dal 2006 i terreni sono rimasti incolti perchè immersi nella melma a ripetizione".

Il teste Carmine Spiniello, che ha redatto la consulenza tecnica di parte prodotta in atti, ha confermato di aver "scattato le fotografie allegate alla consulenza", le quali danno conto dell'inondazione dei terreni e del riversamento su di essi di detriti di vario genere.

Nel medesimo senso il terzo testimone, Pasquale Mauriello, ha dichiarato che "i terreni dei ricorrenti così come il mio sono stati interessati dall'esondazione del settembre 2006", precisando che "le esondazioni si verificavano 4-5 volte l'anno e portavano sui terreni materiali di risulta quali anche pezzi di auto, elettrodomestici oltre fango, legno e rifiuti", riferendo infine che "tutti i fondi sono rimasti incolti in quanto in queste condizioni non è possibile lavorarli".

7. Dimostrata in tali univoci termini la tracimazione sui fondi sopra indicati delle acque del menzionato torrente avvenuta nel mese di settembre 2006 e di marzo 2008, va preso atto che l'indagine demandata al consulente nominato, ai cui più ampi contenuti si rinvia, consente di stabilire che i due citati eventi alluvionali, dei quali l'ausiliare ha negato carattere di eccezionalità in base ai dati pluviometrici giornalieri acquisiti (piogge che non hanno mai superato i 40 mm), sono "da attribuire esclusivamente alla fatiscenza del vecchio argine di terra ancora presente nella proprietà del sig. Esposito..." (cfr. pag.5 della relazione depositata in data 14 giugno 2010).

Il tecnico ha, altresì, precisato in relazione ai terreni di proprietà dei germani Guerriero che "visionando gli argini del torrente si è evinto che lungo il confine del fondo di proprietà Guerriero sono stati effettuati lavori di rafforzamento della sponda..." mediante la messa in posa di "enormi gabbie di pietra calcarea a protezione del suolo" (cfr. pag. 3 relazione cit.).

Tutto ciò per precisare "che il vecchio argine formato da terra non ha retto alla piena del torrente inondando i fondi oggetto di causa" con conseguenziale allagamento dei medesimi e deposito sui terreni "oltre a fango anche (di) materiali di riciclo come plastica, lattine, bottiglie etc. ".

In tali termini, l'ausiliario ha riferito che i "danni ... sono da attribuire allo

*CF*  
*no card*

smottamento dell'argine che non ha resistito alla forza dell'acqua contenuta nel canale al momento delle copiose piogge, allagando così i terreni oggetto di causa" (cfr. pag. 4 della relazione cit.), così concludendo che tali danni sono "da imputare alla faticenza dell'argine composto all'epoca esclusivamente da terra, quasi sicuramente faticente e non ad una casualità delle piogge come dimostrano le tabelle pluviometriche del luogo".

Ebbene, l'indagine tecnica sopra riepilogata fornisce un'analisi accurata dello stato dei luoghi ed una condivisibile e documentata ricostruzione delle cause degli eventi lamentati, sicché nel delineato contesto, deve riconoscersi che la causa delle esondazioni è stata originata dalla rottura della sponda dell'argine del corso d'acqua in questione, evento questo, a sua volta, riconducibile allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo o meglio dei suoi argini, formati solo da terra, come tale del tutto inadeguati a mantenere il deflusso delle acque in una quantità superiore alla portata ordinaria.

Alla stregua di tali evidenze, dunque, non vi può essere dubbio alcuno circa la sussistenza del fatto dannoso (esondazione del torrente), delle conseguenze dannose da esso prodotte (perdita del raccolto di nocciole, spese sistemazione dei fondi), nonché del nesso eziologico tra il fatto e l'evento.

A tanto consegue la responsabilità della Regione Campania, tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione e risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere.


8. In merito al danno si evidenzia che i ricorrenti hanno lamentato la ricorrenza di pregiudizi arrecati al soprassuolo, la sussistenza di oneri relativi alla sistemazione dei fondi, nonché il mancato guadagno dei raccolti annuali.

Anche sul punto le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio (ai cui contenuti si rimanda, cfr. relazione depositata dal geom. Giuseppe Di Martino il 14 giugno 2010,) risultano attendibili quanto ai criteri utilizzati.

Va solo precisato, al riguardo, che gli eventi alluvionali allegati e comunque provati e, pertanto, da prendere in considerazione sono due e risalgono al mese di settembre 2006 e di marzo 2008.

Tanto, invero, è stato precisamente allegato dai ricorrenti e tanto ha riferito il primo teste Michele Guerriero, mentre la versione del terzo testimone, Pasquale Mauriello, che discorre di esondazioni verificatesi "anche 4/5 volte l'anno", risulta del tutto ed insuperabilmente generica e nemmeno sostenuta da una puntuale attività assertiva.

Da quanto precede deriva che gli interventi di sistemazione e di pulizia dei



fondi, che il consulente conteggia in numero di quattro in relazione agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, vanno, invece riconosciuti nella misura di due e, dunque, per i soli anni 2006 e 2008 in termini corrispondenti agli episodi di esondazione allegati e provati cui è eziologicamente seguita la necessità degli interventi in questione.

Per il resto, null'altro v'è da osservare in ordine alle corrette valutazioni dell'ausiliario, che risultano puntuali anche nelle risposte offerte ai consulenti di parte.

Per cui, in relazione alla posizione dell'Esposito il valore del soprassuolo si stima pari alla somma di € 520,00 (considerando il prezzo delle nocciole, la produzione media annua, le spese di coltivazione e la superficie del frutteto e dunque il reddito medio annuo perduto), mentre si quantifica in € 3.431,40 la spesa annua di sistemazione del suolo alluvionato (che per le ragioni anzidette va moltiplicata per due) ed in € 348,00 il mancato raccolto.

Con riferimento alla posizione dei Guerriero la stima del soprassuolo è stata, invece, indicata nella misura di € 702,00, laddove il mancato raccolto annuale relativo all'anno 2006 è stato accertato in € 571,00. Le spese di sistemazione dei fondi sono state calcolate per l'anno 2006 in € 6.730,00 e per l'anno 2008 in € 5.467,40.

Dunque, considerando tali valori il danno subito da Francesco Esposito ammonta a complessi € 4.183,40 per l'anno 2006 ed in € 3.547,40 per il 2008.


Tali valori, che il consulente ha stimato al momento della sua verifica, vanno devalutati alle citate date; va poi considerata la rivalutazione monetaria, nonché sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali.

Si giunge così all'importo complessivo ed attuale (al 5 novembre 2012) di € 8.655,12 al cui pagamento in favore di Francesco Esposito la Regione Campania va condannata.

Il danno subito dai Guerriero va ammonta, invece, a complessivi € 8.003,00 per l'anno 2006 ed in € 5.467,00 per il 2008.

Operando anche in tal caso nel modo che precede (devalutando le citate somme e poi conteggiando la rivalutazione monetaria e gli interessi), si perviene all'importo complessivo ed attuale (al 5 novembre 2012) di € 15.105,79 al cui pagamento in favore di Guerriero Francesco e Giancarlo la Regione Campania va condannata.

9. In tale valutazione deve arrestarsi ogni altra riflessione non potendo aver seguito la richiesta pure formulata dagli attori di condanna della

  
*M. M. M.*

Regione all'esecuzione delle opere necessarie per assicurare il regolare deflusso delle acque e ripristinare lo stato dei luoghi.

Tale domanda, invero, è inammissibile.

L'art. 2 del r.d. 25.7.1904 n. 523 attribuisce in via esclusiva all'autorità amministrativa il potere di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti e fatti, che possano avere relazione con il buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde etc., ed in particolare riguardo alle opere che devono essere eseguite entro gli alvei o contro le sponde, escludendo espressamente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria su tali questioni.


L'art. 140, lett. e), del r.d. 11.12.1933 n. 1775, da parte sua, limita al risarcimento dei danni che siano derivati dall'esecuzione di opere idrauliche ed in genere dai provvedimenti assunti ai sensi del citato art. 2 del r.d. n. 523/1904 la cognizione del giudice ordinario (ovvero del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, che è organo specializzato della giurisdizione ordinaria), mentre l'art. 141 vieta la proposizione di azioni possessorie o di enunciazione contro situazioni che derivano da provvedimenti o atti dell'autorità amministrativa in materia di acque pubbliche.

Infine, l'art. 143, lett. b), del medesimo corpo normativo attribuisce alla giurisdizione di merito del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (nella sua veste di organo della giurisdizione amministrativa) i ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 523/1904.

Il complesso di tali disposizioni induce, dunque, a ritenere che non è consentito all'A.G.O. imporre alla P.A. un *facere* in materia di esecuzione o manutenzione delle opere idrauliche, risultando tale materia affidata in via esclusiva agli interventi ampiamente discrezionali dell'autorità amministrativa, assoggettati solo al controllo giurisdizionale anche di merito del T.S.A.P., salva la possibilità per il privato, che subisca danni a causa dell'operato (illegittimo o inopportuno) o dell'inerzia della P.A., di agire per il risarcimento dei danni (Cass., ss.uu., 17.7.92 n. 8677).

Per tali ragioni, quindi, la domanda va dichiarata inammissibile.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).



My accennata

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Francesco Esposito, Francesco e Giancarlo Guerriero nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 27 maggio 2008 e 2 gennaio 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Francesco Esposito della somma di € 8.655,12, nonché in favore di Francesco e Giancarlo Guerriero al pagamento della somma di € 15.105,79;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 2.053,45 per spese (ivi comprese quelle già liquidate di c.t.u.) ed € 2.100,00 per competenze, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Consiglio Zigarelli.

Così deciso a Napoli in data 5 novembre 2012.

Il giudice delegato- est.  
*[Signature]*  
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente  
*[Signature]*  
(dr. Maurizio Gallo)

Il Funzionario Giudiziario  
Gallozza Enrico

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
71. 3 9 NOV. 2012

IL DIRIGENTE CANCELLERIA  
(ENRICO GALLOZZA)

*[Signature]*

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Limbici e Acquende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 713,20
456 T	€ 18,00
964 T	€
TOTALI	€ 731,20
Registrato il 26-7-13	
N° 12073 Vol. ....	
Atti Giud. Att. ....	
Firma € .....	

F.E. 5111/2013  
Notif. est. sent.  
in data 8/11/2013  
Napoli, 16/12/2013  
*[Signature]*



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Consiglio Zigarelli con studio in Avellino alla via F.sco Tedesco n° 454 nella qualità di attributario in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 19/09/2012 n° 05/07/12/208E, ho notificato copia in forma esecutiva dell'antescritta sentenza n° 122/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, vidimata dall'Ufficio Postale di Avellino AG n° 06 a:

N° 66 CRON

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.nnte p.t.,  
~~via S. Lucia n° 81, 80132 Napoli come risultante da ricevuta postale~~

(Avv. Consiglio Zigarelli)





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 02**

**Allegato 2**

I sottoscritti, nella qualità di funzionari incaricati ex O.d.S. n. CS.2013.1770 in data 03.07.2013, sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. n.7/2002,

**ATTESTANO**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

- Esposito Francesco, CF: SPSFNC61S08A509R;
- Guerriero Francesco, CF: GRRFNC78T10A509M;
- Guerriero Giancarlo, CF: GRRGCR80B03A509Y

**Oggetto della spesa:**

Pagamento agli aventi diritto di somme per risarcimento danni e spese di lite.

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

Art.47, comma 3, lettera a), L.R. n.7/2002 e smi – Sentenze esecutive.

- Sentenza TRAP di Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 27 maggio 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33 il 2 gennaio 2010, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania al fine di imporle di eseguire le opere necessarie a consentire il regolare deflusso delle acque del torrente Fenestrelle, la cui manutenzione compete al Genio Civile di Avellino e

nel contempo ottenere il risarcimento dei danni patiti e patienti dalle rispettive proprietà degli attori;

Con Sentenza n. 122/2012 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania al pagamento dell'importo pari ad € 23.760,91 complessivi in favore dei ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.053,45 per spese e di € 2.100,00 per competenze, oltre Iva e CPA con attribuzione al procuratore di parte;

L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a € 28.478,84, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

□ Sentenza TRAP di Napoli 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 197670 del 19.03.2014, presa in carico in data 28/03/2014;

- Importo liquidato al ricorrente Esposito Francesco	€ 8.655,12
- Importo liquidato ai ricorrenti Guerriero F. e G.	€ 15.105,79
<b>SUTOTALE</b>	<b>€ 23.760,91</b>
- Importo liquidato per spese di lite	€ 2.053,45
- Competenze Avvocato di parte	€ 2.100,00
- C.P.A. 4% su € 4.153,45	€ 166,14 € 4.319,59
- I.V.A. 22% su € 4.319,59	€ 950,31
<b>SUBTOTALE</b>	<b>€ 5.269,90</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO LORDO</b>	<b>€ 29.030,81</b>
A detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 4.153,45	€ 830,69
<b>Importo dovuto al netto della R.A.</b>	<b>€ 3.322,76</b>
<b>TOTALE DEBITO DA ASSUMERSI</b>	<b>€ 29.030,81</b>

che gli scriventi ritengono giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, i sottoscritti, pertanto,

ATTESTANO:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:  
Il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenze esecutive, la cui fattispecie è prevista dall'art. 47 comma 3, lettera a) della L.R. n. 7/2002;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 29.030,81 (euro ventinovemilatrenta e centesimi ottantuno) al lordo della ritenuta d'acconto.

Allegano la seguente documentazione:

1. Sentenza TRAP di Napoli 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 197670 del 19/03/2014, presa in carico in data 28/03/2014;
2. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*

L'istruttore

*Dr.ssa Rosaria Di Martino*

*R. Di Martino*

27 GIU. 2014

Il Dirigente

*dott.ssa Claudia Campobasso*





## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

**Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dal seguente provvedimento giurisdizionale:**

□ **Sentenza TRAP di Napoli n. 122/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania.**

### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Esposito Francesco, Guerriero Francesco e Guerriero Giancarlo innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 27 maggio 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33 il 2 gennaio 2010, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania al fine di imporle di eseguire le opere necessarie a consentire il regolare deflusso delle acque del torrente Fencstrelle, la cui manutenzione compete al Genio Civile di Avellino e nel contempo ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle rispettive proprietà degli attori;

Con Sentenza n. 122/2012 il Tribunale delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso, condannando la Regione Campania al pagamento dell'importo pari ad € 23.760,91 complessivi in favore dei ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.053,45 per spese e di € 2.100,00 per competenze, oltre Iva e CPA con attribuzione al procuratore di parte;

L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a **€ 29.030,81**, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria n. 02.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*

L'istruttore

*Dr.ssa Rosaria Di Martino*

27 GIU. 2014

Il Dirigente

*dott.ssa Claudia Campobasso*



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 03

#### Allegato 03

I sottoscritti, nella qualità di funzionari incaricati ex O.d.S. n. CS.2013.1770 in data 03.07.2013, sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. n.7/2002,

#### ATTESTANO

per quanto di propria competenza, quanto segue:

#### Generalità dei creditori:

- Agenzia del Demanio, Via Barberini n. 38 – 00187 Roma

#### Oggetto della spesa:

Pagamento agli aventi diritto di somme per spese di lite.

#### Tipologia del debito fuori bilancio:

- Art.47, comma 3, lettera a), L.R. n.7/2002 e smi – Sentenze esecutive.
- Sentenza TRAP di Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Secchiano Gerardo e Salvatore Maria innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 30 gennaio 2001, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Demanio al fine di vedere dichiarato il diritto di proprietà di loro frontisti alla superficie relitta dal fiume Ufita prospiciente i loro fondi ed annullati gli ordini di demolizione impartiti dal Genio Civile di Avellino dei manufatti da loro realizzati su tale suolo, già demaniale;

Con Sentenza n. 70/2007 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio anticipate, nonché dell'onorario del procuratore di parte oltre Iva e CPA, il tutto quantificato in complessivi € 20.997,89 di cui € 10.498,94 a carico della Regione Campania ed anticipati dall'Agenzia del Demanio. L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a € 10.498,94, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

□ Sentenza TRAP di Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 16718 del 10/01/2014, quest'ultima integrata con nota acquisita al protocollo regionale n. 243572 del 07/04/2014;

- Importo liquidato per spese vive anticipate	€ 6.491,18
- Competenze Avvocato di parte e spese generali	€ 13.948,76
- C.P.A. 4%	€ 557,95
	€ 20.997,89
<i>(Importo fuori campo Iva ai sensi dell'art. 1 comma 100 della L. n. 244/2007)</i>	
A detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 2.100,00	€ 2.789,75
Importo dovuto al netto della R.A.	€ 18.208,14
<b>TOTALE DEBITO DA ASSUMERSI</b>	<b>€ 10.498,94</b>

quale quota a carico della Regione Campania da versare all'Agenzia del demanio per la soddisfazione delle ragioni di regresso, che gli scriventi ritengono giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.  
Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, i sottoscritti, pertanto,

**ATTESTANO:**

- Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: Il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenze esecutive, la cui fattispecie è prevista dall'art. 47 comma 3, lettera a) della L.R. n. 7/2002;
- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale


n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 10.498,94 (euro diecimilaquattrocentonovantotto e centesimi novantaquattro) al lordo della ritenuta d'acconto.

Allegano la seguente documentazione:

1. Sentenza TRAP di Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 16718 del 10/01/2014, quest'ultima integrata con nota acquisita al protocollo regionale n. 243572 del 07/04/2014;
2. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*



L'istruttore

*Dr.ssa Rosaria Di Martino*



Il Dirigente

*dott.ssa Claudia Campobasso*



27 GIU. 2014



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

**Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dal seguente provvedimento giurisdizionale:**

- Sentenza TRAP di Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio;**

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dai sigg. Secchiano Gerardo e Salvatore Maria innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 30 gennaio 2001, con cui gli stessi citano in giudizio la Regione Campania, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Demanio al fine di vedere dichiarato il diritto di proprietà di loro frontisti alla superficie relitta dal fiume Ufita prospiciente i loro fondi ed annullati gli ordini di demolizione impartiti dal Genio Civile di Avellino dei manufatti da loro realizzati su tale suolo, già demaniale;

Con Sentenza n. 70/2007 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania e l'Agenzia del Demanio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio anticipate, nonché dell'onorario del procuratore di parte oltre Iva e CPA, il tutto quantificato in complessivi € 20.997,89 di cui € 10.498,94 a carico della Regione Campania ed anticipati dall'Agenzia del Demanio.

L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a **€ 10.498,94**, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria n. 03.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*

L'istruttore

*Dr.ssa Rosaria Di Martino*

*R. Di Martino*

Il Dirigente

*dott.ssa Claudia Campobasso*

27 GIU. 2014



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 04

#### Allegato 4

I sottoscritti, nella qualità di funzionari incaricati ex O.d.S. n. CS.2013.1770 in data 03.07.2013, sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. n.7/2002,

#### ATTESTANO

per quanto di propria competenza, quanto segue:

#### Generalità dei creditori:

- Spinazzola Antonietta, CF: SPNNNT32A50F110S;

#### Oggetto della spesa:

Pagamento all'avente diritto di somme per risarcimento danni e spese di lite.

#### Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.47, comma 3, lettera a), L.R. n.7/2002 e smi – Sentenze esecutive.

- Sentenza TRAP di Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dalla sig. Spinazzola Antonietta innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 28 luglio 2010, con cui la stessa cita in giudizio la Regione Campania al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati dall'esonazione del 20/09/2009, dovuta ad incuria, del Torrente Fenestrelle che, invadendo il proprio fondo, tra l'altro, anche con detriti e rifiuti, ha provocato la perdita del raccolto delle nocciole;

Con Sentenza n. 1999/2013 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania al pagamento dell'importo pari ad € 1.489,44 in

favore della ricorrente, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 209,26 per spese e di € 1.128,00 per competenze, oltre Iva e CPA;  
L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a € 3.129,91, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza TRAP di Napoli 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 225118 del 31.03.2014, presa in carico in data 28/04/2014;

- Importo liquidato per risarcimento danni € 1.489,44

- Importo liquidato per spese

SUBTOTALE

€ 209,26  
€ 1.698,70

- Competenze Avvocato di parte

€ 1.128,00

- C.P.A. 4%

€ 45,12  
€ 1.173,12

- I.V.A. 22% su € 1.173,12

€ 258,09

SUBTOTALE

€ 1.431,21

**TOTALE COMPLESSIVO LORDO**

€ 3.129,91

A detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 1.128,00

€ 225,60

Importo dovuto al netto della R.A.

€ 1.205,61

**TOTALE DEBITO DA ASSUMERSI**

€ 3.129,91

che gli scriventi ritengono giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, i sottoscritti, pertanto,

ATTESTANO:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:  
Il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenze esecutive, la cui fattispecie è prevista dall'art. 47 comma 3, lettera a) della L.R. n. 7/2002;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 3.129,91 (euro tremilacentoventinove e centesimi novantuno) al lordo della ritenuta d'acconto.

Allegano la seguente documentazione:

1. Sentenza TRAP di Napoli 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania, trasmessa a questa UOD con nota prot. n. 225118 del 31.03.2014, presa in carico in data 28/04/2014;
2. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario.

Il funzionario incaricato

*Dr. Gerardo Coluccini*



L'istruttore

*Dr. ssa Rosaria Di Martino*



Il Dirigente

*dott. ssa Claudia Campobasso*



27 GIU. 2014



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dal seguente provvedimento giurisdizionale:

- Sentenza TRAP di Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania.

### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato dalla sig. Spinazzola Antonietta innanzi al TRAP di Napoli, notificato in data 28 luglio 2010, con cui la stessa cita in giudizio la Regione Campania al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati dall'esondazione del 20/09/2009, dovuta ad incuria, del Torrente Fenestrelle che, invadendo il proprio fondo, tra l'altro, anche con detriti e rifiuti, ha provocato la perdita del raccolto delle nocciole;

Con Sentenza n. 1999/2013 il Tribunale delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso condannando la Regione Campania al pagamento dell'importo pari ad € 1.375,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore della ricorrente, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 209,26 per spese e di € 1.128,00 per competenze, oltre Iva e CPA;

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 262316 del 14/04/2014 l'Avvocato di parte ha comunicato l'importo rivalutato da liquidare alla ricorrente e pari ad € 1.489,44;  
L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a **€ 3.129,91**, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria n. 4.

Il funzionario incaricato

Dr. Gerardo Coluccini

L'istruttore

Dr.ssa Rosaria Di Martino

27 GIU. 2014

Il Dirigente

dott.ssa Claudia Campobasso